



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8  
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299  
[www.comune.mogliano-veneto.tv.it](http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it)

Codice fiscale 00565860269  
Partita IVA 00476370267

## **AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI NECESSARI ALLE SCUOLE STATALI DI MOGLIANO VENETO. CIG ZC31AD7B6B**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto e procedure di gara**

La RdO ha per oggetto la fornitura, consegna e la posa in opera di arredi secondo il tipo, le specifiche tecniche, le quantità indicate nel successivo art. 2 del presente capitolato e relativa scheda arredi allegata.

A norma dell'articolo 36 commi 1, 6 e 7 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" il Comune ne dispone l'acquisizione in economia mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) con ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) a seguito di indagine di mercato effettuata con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune per un periodo non inferiore a dieci (10) giorni. In considerazione del fatto che l'oggetto del contratto non risulta caratterizzato da un particolare valore tecnologico e che esso si svolge secondo procedure largamente standardizzate, previamente indicate e disciplinate nel relativo capitolato, l'affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/16.

#### **Art.2 - Descrizione della fornitura quantità e tipologia arredi**

Le indicazioni contenute nel presente elaborato e nella scheda arredi allegata costituiscono requisiti minimi inderogabili della fornitura.

La Ditta potrà proporre eventuali piccole varianti qualitative, dimensionali che in ogni caso dovranno essere migliorative rispetto a quanto previsto nel presente CSA e nella scheda allegata.

Le caratteristiche di banchi e sedie devono essere conformi alle norme della serie UNI EN 1729-1 e 1729-2.

Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare:

- il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore;
- la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione.

Le lavagne devono rispettare le norme di sicurezza e di ergonomia di cui alle norme UNI EN 14434.

Le cattedre e le sedie devono essere conformi alle norme UNI 4856 che stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità.

#### **Art.3 - Condizioni generali di fornitura.**

Tutti gli arredi oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle attuali norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, e delle migliori qualità esistenti in commercio.

Gli arredi della fornitura dovranno essere conformi a :

- disposizioni di Legge concernenti la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M. del 26.06.1984 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25.08.1984 e s.m. e i.), ossia il materiale di arredo dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 – Classe IIM per gli imbottiti).

- D.M. 10.03.2005, il materiale degli arredi dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla classe di resistenza al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1), attestato da copia della certificazione del materiale offerto, da allegare all'offerta, e dovrà essere munito di marcatura CE.

La ditta dovrà inoltre dichiarare che i prodotti presentati sono realizzati con materiali a basso contenuto di formaldeide (Classe E1), che non emettano sostanze nocive, che i laminati utilizzati sono costruiti senza l'utilizzo di piombo e coloranti tossici e che gli imbottiti sono di Classe IIM.

I prodotti dovranno inoltre essere riciclabili così come gli imballaggi in cui vengono contenuti.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la scheda tecnica di ciascun articolo della fornitura ed il materiale illustrativo che riterrà più opportuno, relativo al prodotto presentato, al fine delle necessarie verifiche di conformità del prodotto fornito.

La tipologia del prodotto dovrà risultare omogenea per l'intera fornitura; tutte le verniciature dovranno risultare omogenee, dagli armadi alle strutture dei tavoli.

Il fornitore dovrà inoltre garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura e fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a persone e/o oggetti nel corso dell'esecuzione della fornitura.

#### **Art. 4 - Luoghi di consegna**

La consegna degli arredi deve avvenire presso le scuole del Comune di Mogliano Veneto come indicato nella scheda Dettaglio consegne allegata.

Gli orari di consegna devono essere concordati precedentemente con l'Ufficio Servizi Scolastici 041.5930800, che provvederà ad avvisare le scuole e concordare l'orario di consegna.

Gli arredi devono essere montati e posti in opera direttamente nei locali indicati e devono essere immediatamente pronti per l'utilizzo: la posa in opera degli arredi che prevedono l'ancoraggio a muro, od altre lavorazioni accessorie, comprende espressamente anche tali operazioni.

#### **Art. 5 - Imballaggi**

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. Non sono consentiti imballaggi e materiali di confezionamento contenenti sostanze nocive.

Il Fornitore deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio.

Egli deve altresì essere dotato di un piano per la gestione degli imballaggi nelle seguenti fasi: progettazione del prodotto, trasporto, ritiro post consegna. Le Amministrazioni Contraenti possono richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, di prendere visione di detto piano.

#### **Art. 6 - Corrispondenza delle consegne**

La qualità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto richiesto nella Richiesta di fornitura, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Amministrazione Contraente, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei ventuno giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di fornitura, sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

#### **Art. 7 - Obblighi di certificazioni e garanzie dei prodotti a carico della ditta**

È obbligo dell'impresa la consegna alla Stazione Appaltante, contestualmente al completamento della consegna degli arredi per ciascuna fase, di tutte le certificazioni di legge relative alla sicurezza degli arredi installati ed in particolare:

- documentazione attestante la reazione al fuoco di ciascun elemento di arredo fornito
- certificato di prova di laboratorio che individui la classe di reazione al fuoco
- cartellino identificatore, apposto su ogni elemento d'arredo, che ne attesti la conformità al certificato di omologazione o, in alternativa, certificazione della ditta fornitrice della conformità dell'elemento fornito al prototipo omologato
- gli arredi dovranno essere conformi alle normative UNI riferite al settore degli arredi scolastici;
- dichiarazione che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche o nocive;
- garanzia degli arredi, delle attrezzature varie e delle apparecchiature, di validità almeno biennale;

Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi scolastici oggetto della fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna. In caso di mancato intervento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 250,00 per ogni intervento non effettuato. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. La garanzia non comprende difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- cause di forza maggiore.

### **Art. 8 - Divieto di subappalto**

Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, della fornitura oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

### **Art.9 - Estensione degli obblighi di condotta**

A norma di legge i dipendenti del Comune di Mogliano Veneto sono tenuti al rispetto rigoroso degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta stabiliti:

- nel Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

- nel Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di G.C. n. 296 del 17.12.2013.

Ai sensi di quanto disposto all'articolo 2, comma 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 i summenzionati obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 (ultimo paragrafo) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

### **Art. 10 - Responsabile designato dall'appaltatore**

L'appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

### **Art. 11 - Offerta economica**

L'importo a base d'asta del presente appalto è € **20.490,00** al netto dell'I.V.A.

L'offerta si intende comprensiva delle spese di trasporto, consegna al piano e relativo montaggio ed ogni altro onere connesso, compresa garanzia di 24 mesi.

### **Art. 12 - Cauzione**

L'Impresa aggiudicataria deve prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto d'appalto. La cauzione definitiva dovrà essere costituita nella misura, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 103 del D. lg. 50/2016.

La cauzione sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

La cauzione sarà svincolata su richiesta dell'operatore economico affidatario e dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

### **Art. 13 - Penali e clausola risolutiva espressa**

In caso di ritardo nei termini di consegna, l'Amministrazione applicherà una penale di € 80,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello stabilito nel presente capitolato e nell'ordinativo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- nel caso di ritardo nelle consegne pari o superiori a 30 giorni rispetto alla data stabilita nell'ordinativo;
- qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza;
- qualora accerti che gli arredi non corrispondono a quelli richiesti e non ritenga di chiederne la sostituzione;
- qualora la ditta affidi anche solo parte della fornitura in subappalto non autorizzato.

In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile all'impresa, l'Amministrazione sospende tutti i pagamenti ed incamera il deposito cauzionale ed ogni altra somma in suo possesso, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori.

#### **Art. 14 - Modalità di pagamento**

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza che la Ditta Aggiudicataria possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.

Nella fattura dovrà essere indicato oltre al codice i-PA UFKPFD anche la dicitura "Scissione dei pagamenti" (art. 2 comma 1 del D.M. 23/01/2015), nonché il Codice Identificativo di Gara ZC31AD7B6B.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 15 - Applicazione contratti di lavoro**

La Ditta dovrà impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico gli oneri relativi. La ditta è obbligata, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nel territorio della Regione Veneto, o della Regione dove ha sede la Ditta, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo necessariamente stipulato per la categoria e ad essa applicabile. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni di categoria, se esistenti, o receda da esse.

#### **Art. 16 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Treviso. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

**Art. 17 – Rinvio a norme di diritto vigente**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore nonché a quanto contenuto nel D.P.R 224/1988 e nel D.lgs 25/2001 in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.